



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 32**  
***Operativa***

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Riforma del C.d.S.*

Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e s.m.i.

Ambito di applicazione degli artt. 125, comma 3-*bis* e 173, comma 1, C.d.S.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 19/13.

Con la circolare del Corpo n. 19/13 è stata commentata la recente riforma al Codice della Strada, introdotta dal D.L.vo n. 59/11 come modificato dal D.L.vo n. 2/13.

In relazione all'ambito di applicazione del nuovo comma 3-*bis* dell'art. 125 (vds. pag. 50 della circolare n. 19/13), sono state fornite le indicazioni di seguito riprodotte:

*Come già indicato a pag. 31 (art. 116) il previgente comma 3 dell'art. 125 sanzionava la guida con patente di guida diversa; nell'attuale formulazione, invece, la norma sanziona:*

- *al comma 3 chi guida in condizioni diverse da quelle prescritte dal codice unionale o nazionale relativo alle modifiche del veicolo (codici da 10 a 51 riportati a pagina 5) riportato sulla patente di guida;*
- *al comma 3-*bis*, con rinvio alla sanzione di cui all'art. 173, comma 3, chi guida in condizioni diverse da quelle prescritte dal codice unionale o nazionale relativo al conducente (codici da 01 a 05.08 riportati a pagina 5) riportato sulla patente di guida;*
- *al comma 4 il titolare di patente di guida speciale che guida un veicolo diverso da quello indicato e adattato in relazione alla minorazione ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente di guida.*

A seguito di ulteriori approfondimenti e vista la dottrina prevalente, si ritiene di revocare il secondo paragrafo di pagina 50 sopra riprodotto, che viene sostituito dal seguente:

Come già indicato a pag. 31 (art. 116) il previgente comma 3 dell'art. 125 sanzionava la guida con patente di guida diversa; nell'attuale formulazione, invece, la norma sanziona:

- al comma 3 chi guida in condizioni diverse da quelle prescritte dal codice unionale o nazionale relativo alle modifiche del veicolo (codici da 10 a 51 riportati a pagina 5) riportato sulla patente di guida;
- al comma 3-*bis*, con rinvio alla sanzione di cui all'art. 173, comma 3, chi guida in condizioni diverse da quelle prescritte dal codice unionale o nazionale relativo al conducente riportato sulla

patente di guida. Si evidenzia, tuttavia, che per effetto del principio di specialità occorre distinguere tra:

- l'inosservanza dei codici da 01 a 03.02 dove troverà applicazione l'art. 173, comma 1, il quale prescrive che il titolare di patente, al quale sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi in sede di rilascio o di rinnovo della patente stessa, è obbligato ad utilizzarle durante la guida, con la conseguente sanzione dell'art. 173, comma 3 e la relativa decurtazione di punteggio;
- l'inosservanza dei codici da 05 a 05.08 relativi alle condizioni per la guida non legate all'uso di determinati apparecchi e/o protesi o ortesi, dove troverà applicazione l'art. 125, comma 3-*bis* con la conseguente sanzione dell'art. 173, comma 3, senza la decurtazione dei punti in quanto l'art. 125 comma 3-*bis* non è inserito nella tabella delle decurtazioni di cui all'art. 126-*bis* C.d.S.;
- al comma 4 il titolare di patente di guida speciale che guida un veicolo diverso da quello indicato e adattato in relazione alla minorazione ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente di guida.

ML/CC

Addì, 22 marzo 2013



F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni ACERBO